ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

2024 - LE NOVITÀ - ADEMPIMENTI OPERATIVI E FISCALI

IVIE IVAFE E MONITORAGGIO CON IL RISTRUTTURATO QUADRO RW

SANDRO BOTTICELLI
Commissione imposte dirette e indirette ODCEC Milano

28 febbraio 2024

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

INDICE

1. Modifiche a IVIE
2. Modifiche a IVAFE e definizione paesi Black List
3. Il quadro RW per l'anno 2023 : novità e criticità

Modifiche a IVIE e IVAFE

L'articolo 1, comma 91, lettere a) e b), della legge 30 12 23 n 213 (Legge di Bilancio 24)così dispone

All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 15, primo periodo, le parole: « 0,76 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 1,06 per cento »; IVIE
- b) dopo il comma 20 e' inserito il seguente:

« 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 ». IVAFE

- DECORRENZA da 1 gennaio 2024 -> per l'anno 2023 valgono VECCHIE aliquote

Modifiche a IVIE

A decorrere da 1 1 2024 l'imposta sugli immobili detenuti all'estero passa dallo 0,76 % all' 1,06%

- Soggetto passivo dell'IVIE è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.
- Pertanto, devono assolvere l'IVIE (circ. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012 n. 28, § 1.1):

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terrenia qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione,enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);

- il locatario per gli immobili, anche da costruire o incorso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

segue IVIE

- La base imponibile dell'IVIE è costituita dal **valore dell'immobile** individuato dal costo **risultante**:

- **dall'atto**, in caso di acquisto della proprietà;

- **dai contratti**, in caso di acquisto di un diritto reale diverso dalla proprietà

- In mancanza dei predetti valori o della documentazione, la base imponibile è rappresentata dal **valore di mercato al 31 dicembre** rilevabile nel luogo in cui l'immobile è situato. A tal fine è possibile considerare la media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti/società che operano nel settore immobiliare locale

- per gli immobili **acquisiti per donazione o successione**, assume rilevanza il valore riportato, rispettivamente, nell'atto registrato o nella dichiarazione di successione ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con analoghe finalità. In mancanza, va considerato il costo d'acquisto/costruzione sostenuto dal donante/*de cuius* risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di quest'ultima, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è ubicato l'immobile.

segue IVIE

- **Detrazione del credito d'imposta**
- Dall'imposta è **detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, un credito d'imposta pari** all'eventuale **patrimoniale versata** nello Stato estero in cui è ubicato l'immobile.
- Va evidenziato che il credito d'imposta è detraibile con riguardo alle imposte patrimoniali pagate all'estero relative **sia ad immobili detenuti in Stati UE** (indicate nella colonna 3 "Imposte patrimoniali detraibili" della tabella riportata in allegato alla circolare 28 2012), **sia ad immobili detenuti in Stati diversi**
- Per gli immobili situati **in Stati UE o aderenti allo SEE** che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta in commento **si detrae "prioritariamente" l'imposta patrimoniale versata**, nell'anno di riferimento, nello Stato estero in cui è situato l'immobile;

- **in presenza di un'eccedenza d'imposta reddituale estera** gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex art. 165, TUIR, è possibile detrarre, fino a concorrenza del relativo ammontare, un **ulteriore credito d'imposta** derivante da tale eccedenza.

Modifiche a IVAFE

- L'articolo 1, comma 91, lettera b), della legge 30 12 23 numero 213 (Legge di Bilancio 24) eleva da 1 01 2024 al 4 per mille annuo l'aliquota dell'imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) detenute nei paesi elencati nel DM 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999

IVAFE Presupposti soggettivi

- IVAFE è dovuta dalle **persone fisiche** e, dal 2020, anche gli **enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate**, residenti in Italia che **detengono** all'estero attività finanziarie a titolo di **proprietà** o **altro diritto reale**, a prescindere dalla modalità di acquisizione e pertanto anche se pervenute per successione o donazione. Inoltre, l'imposta in esame è dovuta anche per le attività finanziarie **detenute tramite società fiduciarie**; **formalmente intestate a entità giuridiche** (società, fondazioni, trust, ecc.) che agiscono quali persone interposte qualora l'effettiva disponibilità dell'attività sia riconducibile alla persona fisica

segue presupposti soggettivi

- La Circolare n. 28/2012 ha precisato che le disposizioni in materia di IVAFE sono applicabili anche: **ai soggetti per i quali la residenza in Italia è stabilita ex lege**, ossia per coloro che lavorano all'estero per lo Stato italiano (ad esempio, diplomatici), o per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale; presso organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; ai lavoratori che prestano l'attività in zone di frontiera e in Stati limitrofi (c.d. "**transfrontalieri**").

IVAFE presupposti oggettivi

- La base imponibile dell'IVAFE è costituita dal **valore di mercato al termine di ciascun periodo d'imposta** del prodotto finanziario rilevabile nel luogo in cui lo stesso è detenuto, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero o dell'impresa di assicurazione estera.
- La Circolare n. 28/2012 ha chiarito che:
  - se l'attività finanziaria detenuta all'estero non è posseduta al 31 dicembre, va fatto riferimento al **valore alla data in cui è terminato il periodo di detenzione**;
  - **per i titoli negoziati** in mercati regolamentati italiani/esteri, va fatto riferimento al **valore "puntuale" di quotazione** al 31 dicembre o alla data in cui è terminato il periodo di detenzione.
- Se a tale data non c'è stata negoziazione va assunto il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo;
  - **per i titoli non negoziati** in mercati regolamentati italiani/esteri e per le attività finanziarie quotate escluse dalla negoziazione va fatto riferimento al **valore nominale** o, in mancanza, al **valore di rimborso** ancorché rideterminato ufficialmente

Segue presupposti oggettivi

- L'imposta è individuata **applicando alla base imponibile l'aliquota del 2‰** ed è dovuta anche se il relativo importo è non superiore a € 200,00

- Dal 1 gennaio 2024 per i prodotti finanziari detenuti nei paesi elencati nel D M *4* maggio 1999, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e riportato nell' Appendice del fascicolo 2)

  l'imposta è dovuta nella misura del 4%

- L'art. 1, comma 1, Decreto 20 luglio 2023, ha previsto **l'eliminazione della Svizzera** (Confederazione Svizzera) **dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata**, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 28 luglio 2023, quindi dal 1 gennaio 2024. Questo viene specificato nella Circ 3 / 2024 pag 13 e seguenti

Segue presupposti oggettivi

Per le Persone fisiche non vi sono limiti superiori all'IVAFE, mentre per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di **€ 14.000 ;** pertanto il limite di 14.000 euro vale anche per Enti non commerciali e Società semplici (cfr Istruzioni Modello Sp pag. 172 e Modello ENC pag.181)

Per i **conti correnti bancari e libretti di risparmio**, l'imposta è stabilita nella misura fissa di **€ 34,20**, per le persone fisiche ed **€ 100,00**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, indipendentemente dal Paese in cui sono detenuti.

La Circolare n. 28/2012 ha precisato che: **l'importo fisso** è dovuto per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all'estero; l'imposta è ripartita, in presenza di cointestatari, in base alla **percentuale di possesso** e va **rapportata ai giorni di detenzione**; **l'imposta** in misura fissa **non è dovuta** se il valore medio di giacenza (pro-quota) è complessivamente **non superiore a € 5.000**

La Circolare n. 28/2012 a pag. 24 ha precisato che dall'IVAFE si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Tuttavia, qualora con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime puòessere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali

Definizione di prodotti finanziari

Importante ricordare che IVAFE **non** si applica su tutte le attività finanziarie detenute all'estero e soggette a monitoraggio nel quadro RW **ma solo**

sui prodotti finanziari (titoli partecipativi e a reddito fisso quotati nei mercati finanziari, quote di OICR e altri valori mobiliari quali contratti a termine e contratti derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari)

sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero

Cosa è esente da IVAFE

- Quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli
- Finanziamenti dei soci
- Le banconote e le monete estere
- I metalli preziosi
- Le cripto attività che NON sono prodotti finanziari, come le attività sopra indicate, e tuttavia sulle Cripto attività è dovuta l' Imposta sulle cripto attività, con aliquota del 2%

Il quadro RW per l'anno 2023

- Pag 47 e pag. 49 istruzioni fascicolo 2 Modello PF : si aggiungono alle attività da dichiarare le cripto attività per le quali tramite nil quadro RW si dichiara la loro consistenza e si paga la specifica imposta, rilevando altresì alla colonna 14 il loro collegamento con i quadri di reddito, come per gli investimenti e le attività finanziarie estere .
- La Tabella dei Codici Investimenti all'estero e Attività estere di natura finanziaria riportata in Appendice è variata rispetto alle Tabelle degli anni precedenti, con inserimento del nuovo Codice Attività 21 per indicare le cripto attività .

Novità per 2023 : quadro W nel 730

Dall'anno 2023 per chi può utilizzare il mod 730, viene meno l'obbligo di presentare il quadro RW come quadro separato, unitamente al Frontespizio della Dichiarazione Redditi Persone fisiche e alla scadenza di presentazione di quest'ultima dichiarazione.

Infatti nel mod 730 2024 è presente il quadro W che consente di adempiere all'obbligo dichiarativo direttamente nel 730, senza presentare un modello separato ai fini del monitoraggio.

Questa è certamente una semplificazione per il contribuente, ma continua a sussistere la necessità di presentare il quadro separato contenuto nel modello Redditi Persone fisiche se sono stati conseguiti redditi da capitale o redditi diversi dalle attività di natura estera o redditi da cripto valute, in quanto, nella compilazione della **colonna 14 del quadro W** del Mod 730, si deve rilevare un codice per la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite oggetto di monitoraggio o specificare se il bene è infruttifero.

In particolare, al riguardo, le istruzione al quadro W del 730, a pag. 110, richiedono di annotare il codice:

- **'1'** se è dovuta **la** compilazione del quadro RL; che è un quadro di Redditi P Fisiche che andrà quindi presentato separatamente nei termini di presentazione della dichiarazione Redditi Persone fisiche
- **'2**' se è dovuta la compilazione della sezione III del quadro L; *che rileva i Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva,elencati a pag 118 delle Istruzioni al 730* . Pertanto in questo caso si resta all'interno del 730
- **'**3 se è dovuta la compilazione quadro RT e anche in questo caso come per il quadro RL occorre procedere col quadro separato nei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- **'4'** compilazione contemporanea di due o tre ipotesi descritte con i codici precedenti;
- **'5'** nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza

Istruzioni quadro RW

Vengono aggiunte nuove colonne, per fare fronte alle molteplici esigenze di

- monitoraggio delle attività detenute all'estero, delle attività finanziarie estere e delle cripto attività
- di riscossione delle TRE imposte patrimoniali che gravano dal 2023 sul quadro RW, che sono

1. Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE);
2. Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE);
3. Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività

- Colonna 12 miglior esposizione del credito di imposta (cfr slide 12) che può spettare sia per IVIE che per IVAFE che per cripto attività e che alle colonne 30 32 34 si detrae dalle rispettive imposte

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

730_2024_modello con quadr... | 730_2024_istruzioni con qua... | PF2_Istruzioni_2024 definitiv... | PF2_Modello_2024 definitivo.... | Quadro RW anno 202... | + Crea

Tutti gli strumenti | Modifica | Converti | Firma elettronica | Trova testo o strumenti

PERSONE FISICHE 2024

Agenzia Entrate

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE / Imposta cripto-attività

Mod. N.

RW1

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
9 ,00	10	11	12 ,00	13 ,00	14 ☐	15	16 ☐

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		Presenza più cointestatari
17	18	19	20 ☐

IVAFE	IVAFE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta
29 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00	33 ,00	34 ,00

RW2

1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10	11	12 ,00	13 ,00	14 ☐	15	16 ☐
17	18	19	20 ☐				
29 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00	33 ,00	34 ,00		

RW3

1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10	11	12 ,00	13 ,00	14 ☐	15	16 ☐
17	18	19	20 ☐				
29 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00	33 ,00	34 ,00		

RW4

1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10	11	12 ,00	13 ,00	14 ☐	15	16 ☐
17	18	19	20 ☐				
29 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00	33 ,00	34 ,00		

Cerca | 00:16 04/03/2024

730_2024_modello con quadr... | 730_2024_istruzioni con qua... | PF2_Istruzioni_2024 definitiv... | PF2_Modello_2024 definitivo.... | Quadro RW anno 202... | + Crea

Tutti gli strumenti | Modifica | Converti | Firma elettronica | Trova testo o strumenti

| | | |